

e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle 17.

« Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da lire 300 a lire 3,000 ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Vacirca.

Ne ha facoltà.

VACIRCA. Su questo articolo 39 che riguarda la distribuzione dei certificati elettorali, chiediamo la sospensiva per abbinarlo nella discussione con l'articolo 69, perchè in questo si parla della tessera elettorale che si può rilasciare agli elettori e noi proponiamo invece che si debba rilasciare, perchè la questione del certificato elettorale è sempre stata, specialmente nel caso delle violenze nelle elezioni del sud, una delle ragioni principali di ricorso e di annullamento delle elezioni.

Di tutti i ricorsi alla Giunta delle elezioni per la contestazione di deputati eletti, si può dire che il pernio delle sopraffazioni sia sempre la distribuzione dei certificati: certificati non distribuiti, incettati da parte di persone non elettori, persone munite di mucchi di certificati che facevano il giro di tutte le sezioni e votavano 15 e 20 volte, certificati falsi distribuiti in casa di candidati non elettori, assenti che votavano per mezzo di rappresentanti non autorizzati con certificati; insomma tutta la storia del broglio elettorale dal 1860 in poi si aggira intorno al certificato.

Ora l'articolo 39, come è proposto, rappresenta un miglioramento sulla precedente legge elettorale, perchè ci sono i termini più alti, sia per la distribuzione che per il rilascio dei duplicati.

Ma, pure così formulato l'articolo, crediamo che sia insufficiente a garantire il corpo elettorale e che la tessera con la fotografia rilasciata dal pretore, della quale si parla all'articolo 69 sia la forma relativamente più perfetta che possa garantire almeno che coloro che votano siano effettivamente gli elettori. Per tutte queste ragioni proporrei che l'articolo 39 fosse sospeso, e che venga abbinato nella discussione dell'articolo 69, modificandolo in maniera che la tessera sia unita al certificato elettorale.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La questione della tessera permanente in luogo del certificato elettorale fu lungamente vagliata dalla Commissione. Teoricamente questa è del parere dell'onorevole Vacirca, ossia ritiene necessaria la tessera di identificazione per impedire i tanti brogli nella distribuzione dei certificati; ma la Commissione si è dovuta grandemente preoccupare della possibilità di avere la tessera di identificazione in breve periodo di tempo, specialmente con la fotografia, i connotati, il rilascio da parte del pretore, timbri, ecc., il che renderebbe impossibile a gran parte degli elettori analfabeti, ignoranti, viventi lontani dal centro di munirsi della tessera. Per questo motivo nell'articolo 69 è affermato il principio dell'obbligatorietà della tessera, ma è lasciato un termine per l'applicazione della legge.

Invece nell'articolo 39, resasi conto delle difficoltà che si presentano, la Commissione ha introdotto norme assai più gravi, sia per il termine di rilascio dei certificati, che è anticipato di quasi un mese al periodo delle elezioni ed è reso obbligatorio in un periodo di 30 giorni anteriori al giorno delle elezioni, mentre oggi il certificato si rilascia fino al giorno delle elezioni, sia nelle modalità per avere i duplicati e nelle penalità che sono più gravi.

Quindi, convenendo nelle ragioni di opportunità esposti dall'onorevole Vacirca, per il momento la Commissione chiede che sia approvato l'articolo 39. Se poi, arrivando all'articolo 69 si trovassero mezzi più pratici che rendessero possibile l'applicazione immediata della tessera di identificazione, le disposizioni dell'articolo 39 sarebbero assorbite.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordare all'onorevole Vacirca il seguente brano della relazione: « La tessera permanente è già prevista nella legge in vigore nell'articolo 69; soltanto deve in avvenire diventare la norma, non l'eccezione, trasformandosi la facoltà in obbligo. In via transitoria data la possibilità di elezione a scadenza non lontana, potrebbe stabilirsi che per l'anno 1923 in luogo della fotografia la tessera con le stesse indicazioni, eccetera ».

Come vede, l'articolo 39 ha valore puramente transitorio, e quindi potrebbe essere discusso in via transitoria.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Per dichiarare che in Commissione ho proposto relativamente all'ar-